Comune di Cinto Caomaggiore

P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Comune di Cinto Caomaggiore - Prot. 0000234 del 11-01-2023 partenza Cat. 1

Cinto Caomaggiore, 09 gennaio 2023

Ai Sigg. Responsabili di Servizio

estensibile ai propri collaboratori

SEDE

OGGETTO: Attestazione assenza conflitto di interessi e incompatibilità – ambito di operatività della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

La legge 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (detta anche legge anticorruzione), in vigore dal 12 novembre 2012, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della incompatibilità e del conflitto di interessi dei pubblici dipendenti variando e introducendo svariate fonti di disciplina normativa.

Attesa la centralità della disciplina in materia di conflitto di interessi nell'ambito della prevenzione della corruzione, soprattutto in questo momento dove gli Enti si trovano, a seguito dei finanziamenti del PNRR, a gestire considerevoli risorse di denaro, si ritiene opportuno richiamare il tema *de quo* al fine di fornire le opportune indicazioni operative da adottare da parte delle SS.LL e dei propri collaboratori in qualità di Responsabili di Servizio.

La normativa sulla prevenzione della corruzione pone un forte accento sui doveri di integrità del dipendente pubblico rappresentando in tal senso una piena attuazione del dettato costituzionale, in particolare con riferimento all'art. 97 (imparzialità e buon andamento della attività amministrativa) e all'articolo 96 (che pone i dipendenti pubblici al servizio esclusivo della Nazione).

In questa prospettiva, una forte legittimazione del potere dell'Amministrazione deriva proprio dall'adempimento dei doveri di integrità i quali impongono al dipendente pubblico di astenersi nel caso vi sia un conflitto di interessi, anche solo potenziale, indipendentemente dal concreto pregiudizio che l'Amministrazione possa riceverne.

Tale obbligo di astensione, permette, infatti, all'Amministrazione di salvaguardare la sua legittimazione nell'esercizio della sua attività evitando che il cittadino possa ritenere o, anche solo dubitare, che non siano rispettati i principi di imparzialità e di integrità nello

Comune di Cinto Caomaggiore
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Comune di Cinto Caomaggiore - Prot. 0000234 del 11-01-2023 partenza Cat. 1

svolgimento della funzione, per cui di conseguenza, in tal modo l'Amministrazione si legittima con una azione che garantisce la sua immagine ed il suo prestigio anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini nel suo operato.

La normativa di riferimento in materia di conflitto di interessi, nello svolgimento di incarichi amministrativi, è l'art. 6-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge" anticorruzione" n. 190/2012, art. 1, c.41), che impone un generale obbligo di astensione del dipendente pubblico.

L'art. 6-bis recita "Il *Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

Altere norme sono contenute del D.Lgs n. 175/2016 (che disciplina, tra l'altro, il conflitto di interessi degli organi delle società pubbliche), nel
T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 – per quanto concerne gli amministratori degli enti locali, nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), il cui articolo 42 norma situazioni di conflitto di interessi che possono riguardare sia il personale pubblico che i competitori delle gare di appalto,e nel D.Lgs. n. 165/2001.

La materia del conflitto di interessi, è inoltre, trattata nel Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

L'art. 17 del Codice di Comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali professionali sintomatiche del possibile conflittodi interessi, e una norma di chiusura di carattere generale riguardanti le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 C.P.C..

Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che" *il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli oil coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o*

debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non conosciute, comitati società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui

Comune di Cinto Caomaggiore
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Comune di Cinto Caomaggiore - Prot. 0000234 del 11-01-2023 partenza Cat. 1

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

La norma precipua e dettagliata la si rinviene nel D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pressogli enti privati in controllo pubblico" approvato proprio in attuazione della legge "anticorruzione" (commi 49 e 50, art. 1) e che si occupa organicamente del conflitto di interessi riguardante i titolari di incarichi amministrativi.

Il legislatore ha individuato nell'ANAC il soggetto competente a vigilare sulle eventuali violazioni del D.lgs. 39/2013, di concerto con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle varie amministrazioni.

Proprio l'ANAC chiarisce che per conflitto di interessi si intende quella situazione in cui "nello svolgimento di una attività di rilievo privato o pubblico, un individuo sia tenuto a realizzare un cosiddetto interesse primario che appartiene ad altri e che, per caso, può trovarsi in contrasto con un suo particolare interesse(definito come secondario)".

Il tema in esame è dunque continuamente sviscerato e arricchito sul piano teorico e applicativo, tanto che l'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, dedica ampio rilievo al conflitto di interessi.

È del tutto evidente, in ragione anche dell'analisi di cui sopra, che la gestione dei conflitti di interesse si attiene a svariati e diversificati profili.

Nello specifico in questa circolare in esame si vuol richiamare, in particolare, l'attenzione delle SS.LL., in qualità di Responsabili di Servizio, circa la necessità e l'opportunità di attestate, nelle determinazioni da adottare, quale espressione dell'autonomo potere decisionale e gestionale ex art. 107 del T.U.E.L., (che attribuisce ai Responsabili la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo) l'assenza di conflitti di interesse.

Nel vigente "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2021 2023" confermato anche per il 2022 con delibera della Giunta Comunale l' 11/04/2022 è dedicato un apposito paragrafo al conflitto di interessi.

In sede di controllo degli atti si è potuto constatare una carenza di attenzione a

Comune di Cinto Caomaggiore
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Comune di Cinto Caomaggiore - Prot. 0000234 del 11-01-2023 partenza Cat. 1

questo principio e quindi si ritiene opportuno invitare le SS.LL. ad inserire nella parte dispositiva delle determinazioni, dopo l'enunciazione dei punti essenziali, la seguente dichiarazione:" – ***di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e succ. moded int. e dell'art. 1 c. 9 lett e della L.n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse/incompatibilità, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio.***"

Tale richiamo, ovvero l'attestazione dell'assenza di conflitto di interesse, non assurge ad un adempimento meramente formale ma costituisce un preciso obbligo perché elemento importante nella struttura dell'atto amministrativo quale "atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa" e, *a fortiori*, perché momento di effettiva verifica preventiva del rispetto delle norme di prevenzione della corruzione.

Le SS.LL. sono dunque cortesemente invitate ad attenersi scrupolosamente alla presente circolare, anche perché la violazione di queste norme può dar luogo al compimento di atti illegittimi e comporta l'irrogazione di sanzioni all'esito di un procedimento disciplinare.

Quanto disposto costituisce obiettivo ai fini della valutazione di risultato e ai fini della valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare in Amministrazione Trasparente – Sottosezione "Altri contenuti –prevenzionedella corruzione".

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Fiducioso in una Vostra collaborazione nell'attuazione di quanto esposto, si porgono distinti saluti. -

Il Segretario Generale

GRANDO dott. Loris